

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 2046 del 11/02/2021

FERMO, 23/03/2021

(verbale n. 1)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Ing. Renato Fagioli (socio); Dott. Leonardo Marotta (consulente); Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico).
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico)
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); Mattia Campali (tecnico)
- Comune di Fermo Settore LL.PP., Urbanistica, Ambiente: Ing. Marzia Buonfigli (istruttore direttivo).
- CIIP SpA**: Ing. Alessandro Fortuna

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti

In apertura dei lavori si evidenziano le difficoltà incontrate nel “lavorare” gli elaborati (files PDF firmati in digitale) allegati all’istanza di che trattasi prodotti dall’impresa, che non consentono il salvataggio di annotazioni a commento e, per alcuni, anche la funzione di stampa.

---000---

Il Geom. Montanini riepiloga che la Conferenza dei Servizi è stata convocata a seguito dell’istanza di riesame presentata, il 22/12/2020, dall’impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**, in qualità di gestore dell’installazione indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con domanda contestuale di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo.

La medesima impresa ha poi presentato, il 02/02/2021, la documentazione integrativa richiesta dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 29-ter, comma 4, del medesimo decreto, a seguito della verifica della completezza dell’istanza e della documentazione allegata.

Nell’allegato “*Riassunto alle modifiche richieste ed aggiornamento BAT*”, datato 21/12/2020, [compreso nella cartella PEC n. 0 del 22/12/2020] sono riepilogate, sinteticamente, le variazioni che l’impresa intende apportare agli impianti nell’ambito del procedimento di riesame dell’intera installazione.

Inoltre, dalla Relazione tecnica Rev. 03 [integrazioni del 21/01/2021] a pag. 18, si evince fra l’altro che:

“... sulla base dell’istanza di modifica sostanziale si richiede di:

- - continuare a trattare sempre le stesse quantità
 - - l'inserimento di due operazioni D9 stabilizzazione/solidificazione e D9 trattamento tecnologico
 - - modifica di alcune incongruenze/inesattezze presenti nelle prescrizioni del provvedimento unico 62/17 modificato da ultimo dal provvedimento 115/2019
 - - eliminare la prescrizione del divieto di miscelazione in deroga come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 per le operazioni di miscelazione, trattamento tecnologico e stabilizzazione
 - - una riorganizzazione generale delle aree operative per l'esercizio delle attività e delle attrezzature come da Tavole 6-7-13 modificate.
- I codici EER che chiediamo vengano autorizzati, con alcune integrazioni, rispetto al provvedimento unico 115/2019, per le varie attività di gestione sono riportati nell'allegato 19. Elenco generale EER (presente nell' Allegato 6 "Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti").

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 15 febbraio 2021 l'istanza e gli elaborati sono stati pubblicati, nel sito web della Provincia di Fermo; ai sensi del successivo comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione - ossia entro il 17 marzo 2021 non risultano pervenute osservazioni sulla domanda.

---000---

Il procedimento precedentemente avviato a seguito di istanza di modifica presentata il 31/07/2020, finora sospeso dopo l'invio, con nota prot. n. 12390 del 29/09/2020, del verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 24/09/2020, è da intendersi come archiviato.

---000---

Si rammenta, inoltre, che il procedimento di riesame, ai sensi del citato articolo 29-octies riguarderà l'intera installazione anche con finalità di rinnovo dell'AIA.

Allo stato attuale non tutta l'installazione è stata realizzata, così come approvata con i precedenti provvedimenti. In particolare, come si evince dal cronoprogramma (allegato 11), manca la realizzazione e l'attivazione del punto di emissione E3, l'installazione dei serbatoi per i liquidi e del silo per le polveri.

Per l'impresa, l'Ing. Renato Fagioli precisa che sono stati realizzati i punti di emissione E1 e E2, come da comunicazione trasmessa a settembre del 2020.

Il Geom. Montanini osserva che a pag. 34 della Relazione tecnica Rev. 03 datata 23/12/2020 (allegato 1, PEC 1) viene riportato che "non sono presenti al momento punti di emissioni".

L'Ing. Fagioli ammette che si tratta di un errore confermando che i due punti di emissione sono attivi da settembre. Il Geom. Montanini replica che gli enti ed i servizi preposti che devono esaminare centinaia di pagine, danno per veritiere le affermazioni riportate e che ogni inesattezza comporta un aggravio dei tempi di esame che, comunque, per norma, debbono essere svolti entro un lasso di tempo prefissato.

Dal punto di vista amministrativo rispetto al primo stralcio, che viene superato a seguito della comunicazione di attivazione delle emissioni E1 e E2, l'Ing. Fagioli aggiunge che come previsto dall'AIA vigente l'impresa può gestire i rifiuti liquidi nei contenitori diversi dal serbatoio non realizzato, nel rispetto delle quantità autorizzate.

Il Geom. Montanini ritiene che dal punto di vista amministrativo e per evitare equivoci interpretativi, nella

fase transitoria della gestione dell'impianto prima della sua completa messa in funzione, sarebbe opportuno fornire indicazioni specifiche nel provvedimento di riesame che verrà rilasciato.

---000---

Il Geom. Montanini riepiloga che ci sono aspetti generali che attengono all'installazione nel suo complesso (VIA, rumore, gestione acque, alcune BAT, le emissioni in atmosfera, il PMC, direttiva Seveso, le EoW, ecc.) e aspetti più di dettaglio relativi a ciascuna delle 18 filiere di lavorazione inerenti le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. Pertanto, suggerisce alla Conferenza di organizzare i lavori secondo un calendario di sedute per suddividere l'esame separato dei vari aspetti, fino a giungere ad una prima conclusiva con l'eventuale richiesta delle integrazioni documentali. Riguardo la "Relazione di riferimento" di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del d.lgs. n. 152/2006, Montanini invita il competente Servizio ARPAM ad **esaminare**

Il Dott. Marotta, pur condividendo l'impostazione proposta, chiede che, a conclusioni delle singole sedute, dedicate all'esame delle questioni specifiche, vengano anticipate, in tali sedi, a livello di azioni operative, le indicazioni, i chiarimenti e le integrazioni che poi saranno formalizzate con una sola richiesta.

Il Geom. Montanini ricorda che per norma le integrazioni possono essere richieste soltanto una sola volta.

Il Dott. Fausti chiarisce che un conto sono i chiarimenti che possono essere forniti ed esauriti nel corso della stessa seduta, con modalità che vengono applicate in tutte le conferenze, un altro sono le integrazioni documentali che debbono essere richieste una sola volta.

Il Geom. Montanini sintetizza che non c'è nessun problema a risolvere dubbi e chiarimenti nel corso delle singole sedute così come, quando ciò sarà possibile, ad indicare all'impresa, nel medesimo ambito nonché nel relativo verbale, l'eventuale documentazione carente o mancante, per dar modo all'impresa di predisporla per tempo, ma la cui presentazione potrà essere effettuata soltanto all'esito della specifica, formale richiesta cumulativa.

---000---

Si conviene di stabilire la data della successiva seduta: giovedì 1° aprile 2021.

Si apre una discussione circa gli argomenti da affrontare in tale sede.

Il Dott. Marcheggiani evidenzia una carenza generale nell'applicazione delle BAT, spiegando che negli elaborati viene indicato quando la BAT viene applicata ma non viene descritto come né con quali modalità operative, e non viene spiegato perché non venga applicata. Per esempio, riguardo alla BAT n. 3, che indica un quadro complessivo delle emissioni dell'impianto, risulta mancante una sua chiara applicazione. Per cui, risulta difficile alla luce dell'applicazione delle nuove BAT verificare se la Valutazione dell'impatto ambientale, esaminata nel 2017, possa essere ancora ritenuta valida o superata. Questo aspetto è per l'ARPAM quasi pregiudizievole rispetto all'andamento successivo del procedimento.

Il Dott. Marcheggiani chiede, riguardo all'applicazione della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, se sia stata fatta e trasmessa all'autorità competente la relativa valutazione. Aggiunge, inoltre, che non risultano chiare quali modifiche siano state introdotte dall'impresa negli elaborati relativi alle due lavorazioni (operazioni D9) da autorizzare, rispetto a quelli

esaminati ma non approvati a suo tempo.

Il Dott. Marcheggiani conclude asserendo che le BAT, al momento, rappresentano per l'ARPAM una criticità sia in riferimento alla valutazione del procedimento in essere, sia riguardo alla VIA svolta precedentemente.

L'Ing. Fagioli riguardo alle carenze rilevate dall'ARPAM circa l'applicazione della BAT 3 non riesce a capire l'entità della carenza rilevata. Il Dott. Marcheggiani ribadisce che mancano le descrizioni circa l'effettiva applicazione delle BAT come indicato dalla direttiva Eu. L'Ing. Fagioli contesta tale impostazione e chiede che "venga messo a verbale che tale procedimento venga applicato a tutte le aziende".

Si avvia un'animata discussione sull'argomento con protesta plateale dell'Ing. Fagioli circa presunte disparità di trattamento fra aziende nella Regione e anche nella medesima Provincia di Fermo.

Il Geom. Montanini, prima, ed il Dott. Fausti, poi, assicurano che nei procedimenti di riesame (o di nuova attività) che saranno avviati per altre installazioni munite di AIA e soggette al riesame, avranno, ovviamente, la medesima impostazione, nell'interpretazione dell'applicazione delle nuove BAT, con la quale si sta affrontando la pratica odierna, che, peraltro, è, in ordine di tempo, la prima di questa Provincia inerenti le operazioni di trattamento dei rifiuti.

A domanda di Dott. Fausti, il Dott. Marcheggiani precisa che un'analisi di tutti i processi di lavorazione, alla luce delle nuove BAT, potrebbe portare alla valutazione di emissioni anche diverse rispetto al quadro riassuntivo fin qui proposto oppure potrebbe confermarle. In caso di non conformità rilevante, in questa sede si dovrà valutare se il procedimento di riesame di AIA potrà andare avanti o, se necessario, comportare una nuova valutazione degli impatti.

Il Dott. Fagioli ricorda che a tal proposito l'impresa ha dato incarico al Dott. Marotta di redigere una relazione di verifica sulla base della quale si dimostra che l'installazione non produce e non produrrà peggioramenti qualitativi sia a livello di impatti ambientali che di emissioni rispetto a quanto autorizzato, considerato che non sono state apportate modifiche qualitative o quantitative.

Il Dott. Marcheggiani precisa che alla luce delle nuove BAT, se applicate a livello progettuale, potrebbero potenzialmente comportare le emissioni di nuovi inquinanti.

Propone pertanto di avviare l'analisi dei singoli processi correlata all'applicazione delle BAT a conclusione della quale si potrà avere un quadro complessivo e completo che consentirà, fra l'altro, anche di verificare se i fattori di pressione siano conformi alla VIA approvata.

L'Ing. Fagioli precisa che la sua azienda ha iscrizioni di qualità ambientale certificate dagli enti preposti e che è, pertanto, già conforme alle nuove norme.

In ordine alla relazione di coerenza sulla VIA redatta dal Dott. Marotta, a seguito di specifica domanda del Geom. Montanini se l'ARPAM abbia osservazioni da fare in merito, Marcheggiani ritiene che una valutazione compiuta potrà essere svolta alla fine dell'esame dei singoli processi di lavorazione.

Si affrontano le problematiche relative alla matrice "rumore".

L'ARPAM fa presente che al riguardo è pervenuto un contributo scritto del competente Servizio di Ascoli Piceno che conclude che non ci sono osservazioni. L'ARPAM trasmetterà, prossimamente, tale parere.

Non ci sono altre osservazioni e pertanto si accolgono gli elaborati prodotti dall'impresa riguardo la matrice "rumore".

Si affrontano le problematiche relative alla gestione delle acque esterne.

Il Geom. Montanini ricorda che, con procedimento precedente, era stato autorizzato (Determ. n. 20 del 9/04/2020) lo scarico delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia provenienti dal piazzale esterno dell'azienda) in pubblica fognatura (collettore fognario Val d'Ete collegato con il depuratore Salvano, gestito dalla Soc. CIIP. S.p.A.). Nella documentazione progettuale allegata all'istanza risulta che non sono state apportate modifiche.

Prende la parola l'Ing. Barnabei che fa notare che dall'esame della planimetria (Tav. n. 7) sull'area denominata n. 9, esterna ai capannoni, vengono stoccati anche rifiuti pericolosi e non pericolosi, tipologie che non erano state previste in sede di autorizzazione allo scarico (cfr. Tav. A08-bis), ratificata dal CIIP S.p.A.

La Conferenza solleva il dubbio se rispetto alle assicurazioni fornite allora in sede di richiesta di autorizzazione allo scarico (cfr. Relazione tecnica idraulica Rev. 1, redatta dal dott. Marotta), possano determinarsi, anche potenzialmente, carichi di inquinanti non considerati in precedenza e non valutati ai fini della progettazione dell'impianto di trattamento dei reflui, costituito sostanzialmente da un sistema di sedimentazione e filtrazione nel disoleatore.

Si osserva, inoltre, che non sarebbero state indicate, negli elaborati progettuali, le modalità di stoccaggio dei rifiuti e le precauzioni necessarie per impedire che eventuali sversamenti, anche accidentali, di sostanze pericolose sul piazzale poi possano defluire allo scarico.

A domanda dell'Ing. Barnabei, l'Ing. Fagioli rettifica che nella relazione tecnica n. 9 "lavaggio e bonifica R3 R4" (allegato 6, PEC 7) l'indicazione dell'area n. 9 (tabella a pag. 3) come spazio in cui eseguire il trattamento non è corretto poiché tale tabella è da considerare come riferimento generale e non relativa alla specifica filiera. In merito si precisa che nella suddetta area n. 9 viene effettuato solo lo stoccaggio dei rifiuti e non la lavorazione degli stessi.

Dopo un ampio dibattito sull'argomento, la Conferenza conviene sul fatto che, al fine di verificare se possano o meno generarsi potenzialmente contaminanti non considerati in sede di autorizzazione allo scarico, nell'ambito della produzione delle integrazioni documentali l'impresa dovrà fornire opportuni chiarimenti in ordine alle modalità di stoccaggio (R13 e D15) dei rifiuti sul piazzale esterno con indicazione almeno dei seguenti elementi: elenco dei codici EER; quantità per ciascuna tipologia; stato fisico degli stessi (solidi o liquidi); modalità di riempimento o di svuotamento dei contenitori in dette aree esterne; diagrammi di flusso dei rifiuti; analisi di rischio; tipologia dei contenitori utilizzati; viabilità interna all'insediamento aziendale (con indicazione dei percorsi). Tali chiarimenti saranno utili anche ai fini della verifica dell'attualità impiantistica del sistema di depurazione esistente.

In considerazione del Cronoprogramma dei lavori aggiornato (allegato 11, PEC 11), che prevede la conclusione dei lavori per la realizzazione di alcuni impianti (aspirazione vapori E3; serbatoi per liquidi; silos per polveri) temporalmente in una fase successiva, il Geom. Montanini ritiene opportuno che nell'atto di autorizzazione del riesame che sarà rilasciato, al fine di evitare equivoci interpretativi, dovranno essere precisate le attività o le funzioni che non potranno essere svolte (oppure svolte a determinate condizioni) fino al completamento di detti lavori.

Montanini pone una serie di domande riguardo la Relazione tecnica Rev. 03 (allegato 1, PEC 1) che trovano nella discussione la sintesi riportata nei seguenti punti:

- pag. 4: l'operazione "R3 R4 lavaggio..." operazione già autorizzata ma nel Quadro prescrittivo allegato all'AIA vigente non sono state specificate le relative prescrizioni. Si conviene che tale lacuna dovrà essere colmata nella redazione del provvedimento di riesame. Pertanto, quando verrà analizzata la suddetta lavorazione si dovranno introdurre le specifiche prescrizioni;
- pag. 8: si apre una discussione circa le precisazioni riportate (definizione di nuovo produttore dei rifiuti, indicazione dell'eventuale nuovo codice da attribuire al rifiuto scaturito da operazioni R12 o D13 o D14) rispetto alle quali si decide di prescindere la trattazione in questa sede ma di approfondirle e chiarirle nel merito quando saranno esaminati gli specifici processi di gestione dei rifiuti;
- pag. 9: il processo di riuso delle acque di seconda pioggia nel laghetto di fitodepurazione non è formalmente attinente a questo procedimento di riesame; si potrebbe produrre una valutazione - anche ai fini dell'applicazione delle BAT - circa l'utilizzo delle acque di processo;
- pag. 18: si avvia un'ampia discussione sulla problematica della caratterizzazione dei rifiuti, sui criteri e modalità di accettazione dei rifiuti nonché in merito alla omologa degli stessi ai fini della loro destinazione nei processi di lavorazione possibili presso l'installazione, che, tuttavia, non trova, al momento, una sintesi condivisa e che quindi dovrà essere ripreso nelle sedute successive;
- pag. 23 il Geom. Montanini contesta l'asserzione secondo la quale l'impresa "si pone come obiettivo quello di caratterizzare in maniera corretta il rifiuto", in quanto tale incombenza è, in base alle norme, in capo al produttore del rifiuto che lo conferisce munito di specifico certificato; semmai il gestore dell'impianto di trattamento lo dovrà verificare ai fini della sua accettazione.

I lavori della conferenza si sospendono alle ore 13.30 circa dopo aver deciso che nella prossima seduta saranno esaminati dettagliatamente e con contestuale confronto con le nuove BAT, i seguenti processi di lavorazione:

- **D9 Stabilizzazione e solidificazione;**
- **D9 Trattamento tecnologico.**

Il verbalizzante: geom. Luigi Francesco Montanini

Visto: Dott. Roberto Fausti